



**COMUNE DI SANT'ONOFRIO**  
VIA RAFFAELE TETI – TEL. 0963/262088  
89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

<i>N. 134 del Reg. Data 27 Dicembre 2010</i>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL “CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE”.</b>
--	---

Nell'ufficio Municipale, l'anno **duemiladieci**, il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre**, alle ore 11,30 regolarmente convocata, si è riunita la COMMISSIONE STRAORDINARIA così composta:

- Dott.ssa BONADIES Rosanna - presente
- Dott. RANIERI Giuseppe - presente
- Dott. CANTARELLA Santo - presente

Nominata con Decreto Presidente della Repubblica del 23/04/2009 per la gestione del Comune di Sant'Onofrio(VV);

Si è riunita per deliberare in merito all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CORRADO

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**VALUTATA** la necessità di disciplinare l'uso del Palazzo del “Centro di Aggregazione Sociale”, di proprietà di questo Ente, al fine di promuovere lo sviluppo dell’associazionismo e l’attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di interesse pubblico, **senza scopo di lucro**, nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale;

**RITENUTO**, quindi, utile e necessario concedere in uso i locali del predetto immobile comunale, quale sostegno logistico per i gli organismi quali :

- a) Le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, regolarmente iscritte nell’albo previsto dall’art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18;
- b) Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, regolarmente iscritte nell’apposito registro nazionale o regionale;
- c) Gli organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti, che perseguono le finalità previste dall’art. 1 del presente regolamento, a carattere non commerciale, fatte salve le vendite per la raccolta di fondi da parte di ONLUS od Associazioni di Volontariato;
- d) Associazioni del tempo libero, legalmente costituite, senza scopo di lucro, per l’effettuazione di promozione di attività sportive, formative, culturali, ricreative, amatoriali;

**VISTO** l’art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ai sensi del quale l’Amministrazione comunale può concedere in **comodato d’uso gratuito** propri beni immobili ed immobili, non utilizzati per fini istituzionali, esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del precedente punto, regolarmente iscritte negli appositi albi e registri regionali e/o nazionali;

**RITENUTO** che in ogni caso restano a carico dei suddetti organismi **i costi di gestione** della struttura detenuta in comodato quali, a titolo esemplificativo, rimborsi per energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizie;

**VISTO** il “REGOLAMENTO” allegato al presente atto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e composto da n. 15 articoli;

**RITENUTO** ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del Regolamento è necessario determinare **i costi di gestione** della struttura che saranno a carico di coloro che riceveranno l’autorizzazione ad usare temporaneamente la predetta struttura;

**RITENUTO** equo fissare i seguenti importi a titolo di rimborso forfettario per l’uso della struttura :

a) Per l'uso limitato ad un **massimo di ore 6,00** nel corso della stessa giornata : € 15,00 (Euro quindici/00);

b) Per l'uso da **ore 6,00** all'intera giornata : € 20,00 (Euro venti/00);

**DATO ATTO** che si può procedere all'approvazione del Regolamento in argomento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000, dai rispettivi Responsabili dei Servizi tecnici e Finanziari;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D. Lgs. 18.02.2000 n° 267);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

- ✓ Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- ✓ Di approvare l'allegato **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL PALAZZO SEDE DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE"**, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e composto da n. 15 articoli;
- ✓ Di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore al 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
- ✓ Di fissare quale rimborso spese per l'uso temporaneo della struttura le seguenti tariffe :
  - a) Per l'uso limitato ad un **massimo di ore 6,00** nel corso della stessa giornata : **€ 15,00** (Euro quindici/00);
  - b) Per l'uso da **ore 6,00** all'intera giornata : **€ 20,00**(Euro venti/00);
- ✓ Di trasmettere copia del presente dispositivo ai Responsabili dei Servizi di questo Ente;
- ✓ Dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa ne diminuzione di entrate;
- ✓ Di procedere alla pubblicazione nei termini di Legge all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale;

**La Commissione Straordinaria**  
Bonadies - Ranieri – Cantarella



**COMUNE DI SANT'ONOFRIO**  
**Provincia di Vibo Valentia**

**REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE D'USO DEL  
PALAZZO DEL “CENTRO DI  
AGGREGAZIONE SOCIALE”**

**Approvato con deliberazione Commissariale n. 134 del 27.12.2010 immediatamente eseguibile.**

**Publicato all'Albo Pretorio Comunale dal 29.12.2010**

## **INDICE**

ART. 1	<b>FINALITÀ</b>	pag. 3
ART. 2	<b>DEFINIZIONE DEGLI AMBIENTI</b>	pag. 3
ART. 3	<b>DESTINATARI DEI LOCALI</b>	pag. 4
ART. 4	<b>COMODATO GRATUITO</b>	pag. 4
ART. 5	<b>CONCESSIONE E LOCAZIONE</b>	pag. 5
ART. 6	<b>CANONE</b>	pag. 5
ART. 7	<b>LOCALI CONDIVISI DA PIÙ ASSOCIAZIONI</b>	pag. 5
ART. 8	<b>DURATA</b>	pag. 5
ART. 9	<b>ASSEGNAZIONI TEMPORANEE</b>	pag. 6
ART. 10	<b>OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO</b>	pag. 6
ART. 11	<b>RESPONSABILITÀ</b>	pag. 7
ART. 12	<b>PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE</b>	pag. 7
ART. 13	<b>REVOCA E RECESSO</b>	pag. 8
ART. 14	<b>DESTINAZIONE PROVENTI</b>	pag. 8
ART. 15	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	pag. 9

## Articolo 1

### FINALITÀ

✓ Allo scopo di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo e l'attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di interesse pubblico senza scopo di lucro nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale, il Comune di Sant'Onofrio intende concedere in uso il Palazzo del Centro di Aggregazione Sociale, di proprietà di questo Ente, quale sostegno logistico per i predetti organismi.

✓ I locali del predetto immobile comunale devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri generali :

**Eguaglianza dei diritti degli utenti:** Le regole riguardanti i rapporti tra gli organismi, i servizi pubblici e l'accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti finalità sociali ed economiche, opinioni politiche, culturali, volontariato.

**Imparzialità:** Tutti coloro che intendono usufruire del servizio saranno trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

**Regolarità del servizio:** E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze delle diverse associazioni, delle istanze e dei tempi necessari per assicurare alla struttura la massima funzionalità.

**Partecipazione:** Viene favorita la partecipazione di tutte le associazioni alla prestazione del servizio e alla fruizione della struttura. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

**Efficienza ed efficacia:** Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

## Articolo 2

### DEFINIZIONE DEGLI AMBIENTI

e) Il presente regolamento disciplina l'uso del **Palazzo del Centro di Aggregazione Sociale** costituito da vari ambienti ubicati sui tre livelli della struttura ed aventi diversa destinazione.

f) I locali siti al piano seminterrato sono esclusi dalla presente regolamentazione in quanto destinati ad uso esclusivo dell'amministrazione comunale per esigenze istituzionali così come il locale sito al piano primo dell'immobile destinato permanentemente a **Biblioteca comunale**.

g) Tutti gli ambienti della struttura, ad esclusione di quelli indicati al precedente comma, possono essere destinati per le iniziative pubbliche senza scopo di lucro secondo il presente regolamento.

### **Articolo 3**

#### **DESTINATARI DEI LOCALI**

1. Possono presentare richiesta di utilizzo dei citati locali per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 comma 1, i seguenti soggetti:
  - a) Le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, regolarmente iscritte nell'albo previsto dall'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18;
  - b) Le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, regolarmente iscritte nell'apposito registro nazionale o regionale;
  - c) Gli organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti, che perseguono le finalità previste dall'art. 1 del presente regolamento, a carattere non commerciale, fatte salve le vendite per la raccolta di fondi da parte di ONLUS od Associazioni di Volontariato;
  - d) Associazioni del tempo libero, legalmente costituite, senza scopo di lucro, per l'effettuazione di promozione di attività sportive, formative, culturali, ricreative, amatoriali;
2. I soggetti di cui sopra devono avere sede legale nel Comune di Sant'Onofrio.
3. In via eccezionale questo Ente potrà concedere l'utilizzo di locali anche ad associazioni che non hanno sede in questo Comune ma che operano nell'ambito dello stesso avendo riguardo all'utilità sociale e ai benefici per la comunità locale conseguiti da tali associazioni.

### **Articolo 4**

#### **COMODATO GRATUITO**

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Amministrazione comunale può concedere in **comodato d'uso gratuito** propri beni mobili ed immobili, non utilizzati per fini istituzionali, esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, regolarmente iscritte negli appositi albi e registri regionali e/o nazionali.
2. In ogni caso restano a carico dei suddetti organismi **i costi di gestione** della struttura detenuta in comodato quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizie.

## **Articolo 5**

### **CONCESSIONE E LOCAZIONE**

1. Ad eccezione delle ipotesi in cui il Comune può procedere all'affidamento in comodato d'uso gratuito, i locali comunali possono essere assegnati tramite **atto di concessione onerosa** o **contratto di locazione**.

## **Articolo 6**

### **CANONE**

1. Il canone di concessione e di locazione viene determinato con atto di competenza della Giunta Comunale ed aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT.

2. I canoni vengono definiti sulla base di valori indicati dall'Agenzia del Territorio.

3. In mancanza di tale valutazione, la determinazione avverrà sulla base di un processo estimale effettuato dall'ufficio tecnico comunale.

4. Allo scopo di realizzare un equo contemperamento tra l'interesse pubblico a promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni che conseguono le finalità di cui all'articolo 1 e l'interesse economico della pubblica amministrazione a gestire con economicità ed efficienza il proprio patrimonio, la Giunta comunale potrà applicare percentuali di abbattimento fino al 50 % sui valori indicati dall'Agenzia del Territorio o dall'Ufficio tecnico comunale.

## **Articolo 7**

### **LOCALI CONDIVISI DA PIU' ASSOCIAZIONI**

1. Le associazioni assegnatarie di locali all'interno della medesima struttura dovranno partecipare ai costi gestionali (inclusi quelli riguardanti la gestione delle parti comuni) in misura proporzionale ai metri quadrati della superficie occupata da ciascuna associazione.

2. Le medesime dovranno, altresì, stipulare tra loro un accordo per la regolazione dei rapporti di natura economica che derivano dall'utilizzo dei locali individuando un unico referente nei confronti dell'Ente concedente.

## **Articolo 8**

### **DURATA**

1. Il comodato d'uso gratuito della struttura non può avere, di regola, una durata superiore a mesi tre salvo casi eccezionali per manifestazioni, corsi o eventi di particolare rilievo e durata.

2. Le concessioni e le locazioni della struttura o parti di essa invece non possono avere, di regola, una durata superiore all'anno.

3. Alla scadenza sarà, tuttavia, possibile procedere al rinnovo del contratto in base a provvedimento motivato della giunta comunale.

4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi esigenza istituzionale e di revocare la concessione o la locazione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse senza che l'assegnatario o il locatario abbia nulla a pretendere.

## **Articolo 9**

### **ASSEGNAZIONI TEMPORANEE**

1. L'immobile oggetto del presente regolamento può essere concesso in comodato d'uso gratuito per le finalità di cui all'art. 1 anche in occasione di manifestazioni, eventi, conferenze, convegni, riunioni a carattere temporaneo di durata massima di cinque giorni senza scopo di lucro.

2. Potranno produrre istanza i soggetti di cui all'art. 3 con congruo anticipo sulla data di effettuazione della manifestazione e comunque con almeno giorni quindici di anticipo.

3. La richiesta sarà soggetta alle valutazioni da parte dell'ufficio competente per materia il quale valuterà, secondo i principi fissati nel presente regolamento e con provvedimento motivato, la accettabilità o meno della stessa.

4. L'assegnatario oltre ad essere tenuto a custodire i locali ricevuti in uso con la diligenza del "buon padre di famiglia" e al rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 10, sarà tenuto al versamento anticipato della somma dovuta quale rimborso spese che sarà annualmente fissata con provvedimento della Giunta Comunale.

5. Il mancato versamento della predetta somma comporterà il diniego all'uso dei richiesti locali.

## **Articolo 10**

### **OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO**

1. L'assegnatario, a qualunque titolo abbia ricevuto i locali (comodato, concessione o locazione) è tenuto a custodire i locali ricevuti in uso con la diligenza del "buon padre di famiglia" e

a restituirli nelle condizioni in cui li ha ricevuti fatte salve le migliorie eventualmente apportate che dovranno, comunque in ogni caso, essere effettuate previa richiesta e rilascio di autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.

2. In particolare l'assegnatario è obbligato :

- ✓ ad utilizzare i locali esclusivamente per le attività e finalità specificate nell'atto di concessione e per la durata ed il tempo nello stesso atto specificati;
- ✓ a non concedere a terzi i locali avuti in concessione, comodato o locazione;
- ✓ a provvedere a proprie spese alla pulizia e manutenzione ordinaria dei locali;
- ✓ a garantire la condotta corretta di tutti gli occupanti;
- ✓ a risarcire per eventuali danni arrecati alla struttura da parte di terzi che a qualunque titolo risultavano presenti all'interno dell'immobile al momento;
- ✓ a versare anticipatamente la somma, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, quale rimborso forfettario per **i costi di gestione** della struttura (energia elettrica, gas, spese telefoniche, spese per pulizie) anche se in comodato d'uso gratuito.

## **Articolo 11**

### **RESPONSABILITA'**

1. L'assegnatario sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone o cose dall'utilizzo e detenzione del locale assegnato.

2. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico dell'assegnatario senza lacun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Sant'Onofrio.

3. Ad ulteriore garanzia dell'Ente concedente potrà essere richiesta all'affidatario la stipula di una polizza assicurativa RCT e di una polizza infortuni.

## **Articolo 12**

### **PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE**

1. I locali verranno assegnati a seguito di un avviso pubblico indetto dal responsabile del servizio tecnico in base ai criteri generali definiti dalla giunta comunale.
2. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il termine stabilito nell'avviso pubblico che comunque non potrà essere in nessun caso inferiore a giorni 30 (trenta).

3. Qualora gli spazi a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà predisposta una graduatoria per le assegnazioni avendo riguardo principalmente :

- alla valenza sociale dell'attività svolta ed al progetto ed agli obiettivi che l'organizzazione intende realizzare;
- alla adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'associazione;
- all'anzianità dell'attività dell'associazione;
- alla consistenza numerica degli iscritti all'associazione;
- alla specificità dei bisogni e interessi della comunità locale soddisfatti mediante l'attività dell'associazione;
- alla tipologia di utenza cui si rivolge l'attività dell'organizzazione;
- alla consistenza numerica dei soggetti coinvolti;
- all'ampiezza e capillarità dell'attività nel territorio comunale;

### **Articolo 13**

#### **REVOCA E RECESSO**

1. Il responsabile del servizio competente per materia potrà esercitare la facoltà di revoca della concessione o il diritto di recesso nei seguenti casi :

- perdita da parte del soggetto concessionario dei requisiti di accesso;
- mancato o non regolare svolgimento delle attività di interesse pubblico che hanno motivato e giustificato la concessione del locale;
- utilizzo dei locali o degli spazi per scopi difforni da quelli dichiarati ed autorizzati;
- venir meno dello scopo per cui si è provveduto all'assegnazione del locale;
- sopravvenute esigenze di interesse istituzionale e/o pubblico adeguatamente motivate;
- mancato pagamento dei canoni o dei rimborsi dovuti;
- danni alla struttura comunque utilizzata e da chiunque commessi.

### **Articolo 14**

#### **DESTINAZIONE PROVENTI**

1. Tutti i proventi percepiti a qualunque titolo dall'Amministrazione per la concessione dell'utilizzo dei locali dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per interventi di manutenzione

straordinaria, migliorie o adeguamenti della struttura o per la organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre di interesse pubblico, senza scopo di lucro, nel settore sociale, sportivo, culturale, artistico, storico e ambientale nonché in altri settori di rilevante interesse per la comunità locale.

## **Articolo 15**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le eventuali concessioni d'uso in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.